

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Napoli, Nicola Russo chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera in data 4 agosto 1998 dalla Fondiaria assicurazioni s.p.a., unitamente alla condanna alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda, dopo avere puntualizzato di essere stato alle dipendenze della convenuta società fin dal luglio 1986, svolgendo mansioni di impiegato liquidatore di risarcimento ^{dei} ^{da} danni ^{di} sinistri e che da anni era stato trasferito all'Ispettorato sinistri di Caserta, deduceva che nel marzo del 1996 gli era stato affidato anche il compito della liquidazione danni per la zona di Nola, con notevole aggravio del carico di lavoro.

Aggiungeva che, in relazione alle note di addebito disciplinare, mossegli dalla società assicuratrice, aveva fornito giustificazioni, per cui aveva soprattutto evidenziato la situazione d'indebito condizionamento in cui si era venuto a trovare a causa della forte pressione di organizzazioni criminali, giustificazioni però considerate insufficienti dalla società, che quindi lo aveva licenziato.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente ed, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni derivati dagli illegittimi comportamenti per i quali lo aveva licenziato.

Assumeva, in particolare, la resistente di essere addivenuta alla decisione di licenziare il ricorrente stante, da una parte, le numerose, reiterate e gravi inadempienze nell'attività di liquidazione, svolta dal Russo anche con negligenza ed imperizia e, dall'altra, l'avvenuta liquidazione da parte di quest'ultimo di sinistri macroscopicamente falsi o palesemente sospetti, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione della Compagnia, che con espresse disposizioni aveva vietato le liquidazioni di sinistri di dubbia

Federico Raddi

consistenza.

Quindi, in base alla documentazione prodotta dalle parti, escussi alcuni testimoni, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2674, pubblicata il 30-4-2003, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese di lite.

Avverso tale decisione entrambe le parti proponevano appello.

Con sentenza del 7 novembre 2006-25 gennaio 2007, la Corte d'appello di Napoli, ritenuto fondato l'appello proposto in via principale dal Russo, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, con ordine alla società appellata FONDIARIA-SAI di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, con tutte le conseguenze economiche, detratto l'aliunde perceptum.

A sostegno della decisione osservava che dalla espletata istruttoria non emergeva che il Russo fosse venuto meno alle obbligazioni contrattuali che lo legavano alla società da cui dipendeva, verso cui neppure era dimostrato un qualche significativo inadempimento o episodio di infedeltà, tale da giustificare il licenziamento.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Fondiaria-Sai spa con tre motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste Nicola Russo con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'accezione sollevata dal Russo e concernente l'inammissibilità del ricorso in esame, per aver la ricorrente omesso di descrivere, con un minimo di compiutezza, le vicende processuali e le allegazioni delle parti nei gradi di merito della controversia.

La norma di cui all'art. 366 c.p.c. ("Contenuto del ricorso"), al comma n. 3, prevede che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.

Questa Corte ha chiarito che, per soddisfare il requisito imposto

Roberto Roselli

dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 7825/2006).

Nella specie – ad avviso del Collegio – il ricorso in esame risponde ai requisiti richiesti, dedicando adeguato spazio alla narrazione delle vicende processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio nonché alle allegazioni delle parti.

Va disattesa anche l'ulteriore sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. in relazione alla errata formulazione dei quesiti di diritto ivi indicati.

Al riguardo questa Corte ha puntualizzato che il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta affermativa o negativa discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame.

Dall'esame dei quesiti formulati in ricorso, emerge la rispondenza degli stessi al principio sopra richiamato, non apparendo per nulla inconferenti rispetto alla illustrazione dei motivi di impugnazione, né tali da richiedere un accertamento di fatto da parte della Corte né, infine, da poter essere considerati genericamente formulati, ma essendo invece inequivocabilmente rivolti ad ottenere la pronuncia affermativa o negativa sulla specifica questione trattata (cfr. Cass. S. U. n. 20360/2007).

Federico Storti

Tanto chiarito, e passando all'esame del primo mezzo d'impugnazione, va osservato che con esso la ricorrente società, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 435 c.p.c., 3, 4 e 24 Cost., lamenta che il Giudice di appello abbia rigettato la proposta eccezione di improcedibilità del gravame per il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dal richiamato art. 435 per la notifica dell'atto di appello.

Il motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 secondo comma cod. proc. civ., deve notificare all'appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione) e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 cod. proc. civ. (commi terzo e quarto) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. n. 5997/1994; Cass. n. 8711/1993).

Nella specie, risulta dagli atti che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 aprile 2003; b) il ricorso in appello del Russo è stato depositato il 27 aprile 2004; c) il decreto di fissazione di udienza è stato depositato il 21 maggio 2004; d) l'udienza di discussione dell'appello è stata fissata per il 12 ottobre 2004; e) la notifica ai difensori della Fondiaria-Sai del ricorso e del decreto è avvenuta il 6 agosto 2004 e, quindi, oltre due mesi prima dell'udienza, a fronte di una previsione di soli venticinque giorni di cui al medesimo art. 435, terzo comma, c.p.c.

Infondata è anche la sollevata questione d'illegittimità costituzionale, trattandosi – come correttamente affermato dal Giudice a quo – di insindacabili scelte politico-discrezionali da parte del legislatore, che

Federico Biondi

comunque non ledono significativamente ed apprezzabilmente i principi e diritti di cui, in particolare, agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Del resto, nel caso di specie, - come ancora opportunamente osservato nella sentenza impugnata - la Fondiaria SAI S.p.A. non solo si è costituita tempestivamente il primo ottobre, rispetto all'udienza fissata per la discussione al 12-10-2004, mediante memoria difensiva di ben 69 pagine, ma ha proposto, a sua volta, pure appello incidentale, di modo che il contraddittorio risulta senz'altro assicurato.

Col secondo motivo, denunciando^{si} omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la sentenza della Corte di Napoli è criticata per aver affermato che La Fondiaria conosceva la realtà della situazione lavorativa, come dimostrava un cartello fatto affiggere dalla società nei locali dell'Ispettorato di Caserta allo scopo di limitare esborsi non dovuti e richiesti verosimilmente dalla criminalità locale, autorizzando liquidazioni soltanto entro l'importo di un milione e mezzo di lire. Secondo la ricorrente il soddisfacimento della richiesta risarcitoria, era pur sempre subordinato alla previa verifica, da parte dei liquidatori di Caserta, della sua fondatezza.

Nel terzo motivo, con denuncia di violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e 7 e 18 l. n. 300/70 e di omessa motivazione sulla questione della sussistenza della giusta causa di licenziamento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si insiste nel rilievo per cui le valutazioni del giudice del merito muovono dal presupposto, smentito dalle risultanze di causa, per cui la liquidazione di sinistri falsi o dubbi sotto il milione e mezzo di lire era stata autorizzata dalla Fondiaria e comunque che i sinistri contestati erano giustificati da minacce.

Questi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, vanno accolti.

Giova premettere che con missiva 5 giugno 1998 la Fondiaria aveva

1^a ed. Enrico Rulli

contestato al Russo che “nello svolgimento dell'attività di liquidazione dei sinistri non solo aveva commesso gravissimi errori (ad esempio in relazione alla congruità dei danni riportati ed alla dinamica dei sinistri) ed in generale si era comportato con intollerabile negligenza, ma spesso addirittura aveva omesso totalmente di svolgere quella necessaria attività di istruzione e verifica dei sinistri denunciati rientrando tra i fondamentali doveri di liquidatore (ad esempio non provvedendo nemmeno alla nomina del perito); inoltre, non aveva mai tenuto conto di situazioni gravemente sospette, di concatenazione di sinistri e di coinvolgimento delle stesse persone, in tempi ravvicinati, in numero molto elevato di sinistri”; né, secondo la società, il liquidatore “aveva mai segnalato nulla in proposito alla Direzione”. In special modo, essa contestava gli illegittimi comportamenti di cui all'allegato tabulato di 11 fogli, riguardante 46 sinistri, “controllati a campione”.

Seguiva la raccomandata a.r. del 4/5 agosto 1998, indirizzata a Nicola Russo, con la quale La Fondiaria assicurazioni S.p.A., richiamando le sue precedenti giustificazioni ritenute insoddisfacenti e “che anzi confermavano ed accentuavano la gravità di tutti i comportamenti e circostanze ascrittigli”, intimava recesso per giusta causa, in quanto i fatti ed i comportamenti contestati – non solo nel loro insieme ma ciascuno di essi singolarmente considerato – avevano “radicalmente ed irreversibilmente compromesso la fiducia e la collaborazione che dovevano intercorrere con l'azienda e che erano quindi tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro,,.

Orbene, la Corte territoriale si è preoccupata in primo luogo di descrivere il contesto socio-ambientale in cui operava il Russo, così come altri colleghi liquidatori, tracciando un quadro nel quale le possibilità di agire nel rispetto della legalità erano alquanto limitate, al punto che gli stessi organi dirigenziali della società, pienamente consapevoli di tale situazione,

Federico Rossi

avevano fatto affliggere il cartello di cui sopra.

La Corte di merito ha considerato tale avviso come diretto a contenere entro un determinato limite la liquidazione dei sinistri sospetti ed ha altresì ritenuto indubitabile che in definitiva ogni decisione venisse lasciata alla decisione dei liquidatori di zona.

Essa ha altresì ^{negato} ~~escluso~~ collusioni o profitti personali dei liquidatori, visto anche l'esito di procedimenti penali conclusi col provvedimento d'archiviazione.

Tuttavia le dette considerazioni dei giudici di merito sono incomplete e di conseguenza non applicano correttamente l'art. 2119 cod. civ.

La Corte, ~~X~~ infatti, pur di fronte alle ammissioni dello stesso Russo di avere liquidato sinistri falsi o comunque gravemente sospetti e quindi non liquidabili, ha fatto ricadere la responsabilità di questa condotta sulla società ricorrente, per non aver essa svolto i dovuti controlli, ovvero predisposto essa stessa delle soluzioni, oltre al più volte richiamato divieto di liquidare più di una determinata cifra.

Accanto a questa disposizione di carattere generale, la stessa sentenza, tuttavia, richiama anche la nota del 1°/12/94 indirizzata agli ispettori liquidatori di Caserta, nella quale la società ricorrente prescriveva una serie di raccomandazioni liquidative legate "all'attuale fenomenologia delittuosa in accoglimento di alcune istanze emerse in sede associativa ANIA nella riunione tenutasi a Napoli il 13/10/94; estrarre fotocopia carta di circolazione, scattare fotografie con data, effettuare pagamenti con quietanze separate, a mezzo bonifico o comunque senza diretta consegna di assegni pro manibus, estrarre fotocopia documento d'identità del percipiente o del beneficiario in caso di pagamento tramite bonifico non possa essere effettuato, favorire lo scambio d'informazioni e di documentazioni nonché la partecipazione di liquidatori di zona ad incontri periodici per concordare iniziative operative comuni".

Teodoro Rossi

Teodoro Rossi

27825/07

Ebbene, anche tale iniziativa, pur se richiamata, è stata sostanzialmente estromessa dall'iter argomentativo della Corte d'appello, che ha ritenuto le predette raccomandazioni del tutto generiche, senza, però, motivare tale affermazione, sostenendo che l'appellata avrebbe potuto, invece, “smobilitare completamente la propria struttura liquidativa dalla difficile realtà provinciale, perciò facilmente controllabile e condizionabile, per accentrarla invece in ambiti metropolitani, più difficilmente manipolabili”, svolgendo un argomento del tutto estraneo e comunque irrilevante rispetto al tema in oggetto; ciò, tuttavia, non integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. - come sostenuto dalla ricorrente - in quanto la violazione del precetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve riferirsi alla pronunzia giudiziaria e non a meri passaggi motivazionali della sentenza.

Si legge ancora nella sentenza di appello che “il fenomeno delle indebite richieste di liquidazioni in ambito casertano era generalmente esteso e ben conosciuto dalla stessa Direzione generale di Fondiaria,,”.

La liquidazione di sinistri palesemente inesistenti (come riconosciuto anche dalla Corte e mai smentito dal Russo) può ed è certamente circostanza che va a minare irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il dipendente ed il datore di lavoro e che, dunque, giustifica l'intimazione di licenziamento per giusta causa.

L'analisi delle risultanze istruttorie, compiuta dai giudici di secondo grado, in nessun modo si è incentrata sulla persona del Russo e sui suoi comportamenti nei riguardi della società, risolvendosi, invece, nella disamina in termini generali delle difficoltà nello svolgimento dell'attività assicurativa nell'area di Caserta, con pressoché totale condanna dei comportamenti della Compagnia.

Senonché, l'imperversare della criminalità non può giustificare la liquidazione di falsi sinistri, effettuata non solo entro il milione e mezzo di lire, ma anche al di sopra, senza alcuna tempestiva richiesta di intervento

Federico Rollè

27825/07

della Società e senza la denuncia dei singoli casi agli organi di polizia giudiziaria.

Deve in conclusione essere affermato il principio secondo cui costituisce illecito disciplinare il ripetuto pagamento di indennizzi da parte del liquidatore dipendente da una società di assicurazioni, con pacifica irregolarità delle relative procedure ed a causa di attività estorsiva da parte di associazioni delinquenti, quando il liquidatore non abbia tempestivamente informato dei singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, la datrice di lavoro né gli organi di polizia, e quand'anche la detta attività delinquenziale costituisse fatto genericamente notorio.

A questo principio di diritto non si è attenuta la sentenza qui impugnata, la quale perciò dev'essere cassata, senza che sul punto siano necessari ulteriori accertamenti o valutazioni di fatto.

Accertata la legittimità del licenziamento, la causa dev'essere tuttavia rinviata per l'esame della domanda di risarcimento del danno, che la datrice di lavoro ha proposto in riconvenzionale e che ha formato oggetto di appello incidentale.

La Corte d'appello di Napoli, giudice di rinvio in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 23 novembre 2010

Il Presidente ed estensore

Federico Ronelli

Il Direttore Amministrativo

Domenico MARANDO

Domenico Marando

Depositato in Cancelleria



oggi, 30 DIC 2010

Il Direttore Amministrativo

Domenico MARANDO

Domenico Marando

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533